



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

## Soggetti tenuti a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva antimafia

La dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia deve essere sottoscritta dai seguenti soggetti, oltre che dagli eventuali responsabili tecnici, preposti, collaboratori e dipendenti:

- **imprese individuali:** il titolare;
- **società in nome collettivo:** tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche dalle persone fisiche che ne sono socie);
- **società in accomandita semplice:** tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche dalle persone fisiche che ne sono socie);
- **società di capitali:** tutti gli amministratori, nonché il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero il socio in caso di socio unico; tutti i membri dell'organo di controllo (se presente);
- **società cooperative:** tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo (se presente);
- **consorzi e società consortili:** tutti gli amministratori e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 %, oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 %, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- **associazioni e soggetti only Rea:** tutti i legali rappresentanti;
- **società estere con sede secondaria in Italia:** il rappresentante stabile in Italia;
- **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:** i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):** i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad ulteriori soggetti, anche se non sono espressamente elencati nell'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare la società all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare:- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti

Aggiornato al 21.10.2021